



COMUNE DI CUMIANA

CITTA' METROPOLITANA DI TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.2

OGGETTO:

REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2017/2019 - PIANO DELLE ASSUNZIONI 2017

-.

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di gennaio alle ore quindici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. POGGIO PAOLO - Sindaco	Si
2. MOLLAR ROBERTO - Vice Sindaco	Si
3. CELLARIO LIDIA - Assessore	Si
4. COMBA GIULIANA - Assessore	Si
5. BOSSER PEVERELLI VITTORIO - Assessore	Si
	Totale Presenti 5
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale FERRARA ALESSANDRA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione Giunta Comunale n. 2 del 12 Gennaio 2017

Oggetto: **Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno di personale triennio 2017/2019 – Piano delle assunzioni 2017.**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma tenda anche a realizzare una pianificazione di contenimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola al contenimento programmato delle relative spese;
- l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

DATO ATTO che, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto –ove previsto, relativo agli uffici di diretta collaborazione con il Sindaco-, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 ss.mm.ii., ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

VISTA la Legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, che:

- abroga l'art. 76 c.7 del D.L. 25.6.2008 n.112 (conv. L. n. 133/2008) e modificato dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 (conversione con modif. del D.L. 2.3.2012 n. 16); il predetto comma stabiliva che *“E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti , di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale”*;

- introduce il comma 557 quater legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il tetto dell'anno precedente con **quello medio del triennio 2011/2013**;

- modifica l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, stabilendo che il limite in detto articolo previsto circa la spesa flessibile (*id est* il 50% del 2009) non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/06

VISTO l'art. 3 c. 5 del D.L. 90/2014 secondo cui:

- le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio) procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari all'80 per cento negli anni 2016 e 2017 della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente elevato al 100 per cento a decorrere dall'anno 2018” .

- A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (...).”.

CONSIDERATO che in materia dei c.d. resti assunzionali di cui all'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014:

- la deliberazione n.28/SEZAUT/2015/QMIG del 14/22 settembre 2015 ha fornito i seguenti chiarimenti:

1) *Il riferimento “**al triennio precedente**” inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, **è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.***

2) *Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l'intera annualità.*

- la deliberazione della Corte dei Conti della Sardegna n. 54 dello scorso 16 maggio 2016 dice testualmente che *“nell'anno 2015 erano liberamente utilizzabili i resti non utilizzati del budget assunzionale del triennio precedente (ovvero i resti inutilizzati a valere sui singoli budget annuali del triennio 2012-2014, per cessazioni intervenute nel triennio 2011-2013),*

mentre per l'anno 2016 (resti inutilizzati a valere sui singoli budget annuali del triennio 2013-2015, per cessazioni intervenute nel triennio 2012-2014) potranno essere liberamente utilizzati solamente i resti assunzionali calcolati sulle cessazioni degli esercizi 2012 e 2013, dal momento che i resti non utilizzati sulle cessazioni dell'esercizio 2014 (budget 2015) sono vincolati per legge per le assunzioni del personale degli enti di area vasta”.

- si sono manifestati contrasti tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sulla subordinazione o meno della utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzate e all'effettivo inserimento dell'utilizzazione di queste risorse nella programmazione del fabbisogno del personale dell'anno di riferimento;

RIBADITO che per gli anni 2015 e 2016 la Legge 190/14 e il D.L n. 78/15, unitamente ad altri interventi normativi, hanno drasticamente limitato la possibilità degli Enti locali di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato anche attraverso stabilizzazioni dei c.d. precari. Tale facoltà in presenza delle condizioni previste dalla normativa e specificate dalla giurisprudenza contabile (ultime Corte Conti SEZ. Autonomie n. 19, 26 del 2015) risulta, infatti, essere condizionata al ricorso alle risorse umane degli enti di area vasta dichiarate in eccedenza o sovrannumero. Il mancato rispetto delle previsioni su indicate comporta in presenza di profili professionali rispondenti alle esigenze dell'Ente Locale, la nullità dell'assunzione;

RILEVATO, altresì, che la legge di Stabilità (L. 208/2015) all'art. 1, c 762 stabilisce che i vincoli alle assunzioni ed alla spesa del personale per gli enti soggetti al patto di stabilità si intendono riferiti al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Agli enti che non erano sottoposti al patto continuano ad applicarsi le regole precedentemente in vigore, cioè il comma 562 della legge 296/2006.

VISTA la legge di Stabilità (L. 208/2015) la quale, all'art. 1, c. 228:

- prevede che è possibile procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa **pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, riducendo, di fatto, sensibilmente gli spazi assunzionali offerti alle amministrazioni locali (e regionali) previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (80 per cento negli anni 2016 e 2017 e 100% nel 2018 della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente)**;

- al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- prevede la disapplicazione, con riferimento agli anni 2017 e 2018, del comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, il quale statuisce per gli enti virtuosi un maggiore livello assunzionale.

RILEVATO che la legge di Stabilità (L. 208/2015), all'art. 1, c 234, prevede che le modalità assunzionali ordinarie sono ripristinate una volta che nella regione è stato ricollocato il personale degli enti di area vasta in eccedenza. Tale accertamento è effettuato tramite il portale della mobilità del Dipartimento della Funzione Pubblica.

PRESO ATTO che:

- con nota n. 10669 del 29 febbraio 2016, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte e Veneto sono le prime Regioni che possono procedere a nuove assunzioni nei ruoli della Polizia Municipale, in considerazione del fatto che, sulla base dei dati acquisiti sul portale predisposto dalla Funzione Pubblica non risulta che in dette regioni sia presente personale di polizia provinciale in soprannumero, e che pertanto è possibile riprendere le ordinarie procedure per il reclutamento di personale di polizia municipale;
- con nota n. 37870 del 18 luglio 2016, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che anche per le regioni Molise e Puglia sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione di personale di polizia municipale;
- con nota del 11 agosto 2016, n. 42335, il Dipartimento della Funzione Pubblica, alla luce dell'art. 1 comma 234 della legge n. 208/2015, ha ripristinato le ordinarie capacità assunzionali anche in Sardegna, Basilicata e Piemonte e per la polizia locale anche in Toscana;
- con nota del 10 ottobre 2016, n. 0051991, il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), alla luce dell'art. 1 comma 234 della legge n. 208/2015, ha ripristinato le ordinarie capacità assunzionali nelle Regioni Lombardia e Toscana per tutte le tipologie di categorie;

VISTA la DELIBERAZIONE N. 70/2016 della CORTE CONTI PIEMONTE secondo cui le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). L'assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, *“in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente . La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente.*

E' dunque chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico.

Resta tuttavia il vincolo costituito dal comma 424 della legge n. 190/2014. Infatti, circa lo specifico quesito afferente alla possibilità di procedere ad assunzioni a mezzo di procedura di mobilità volontaria, occorre ricordare che la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 19/QMIG del 16 giugno 2015, ha avuto modo di precisare come *“vero è che in astratto l'art. 1, comma 424 della legge di stabilità non innova nella disciplina della mobilità volontaria per cui, sempre in linea teorica, non sembrerebbero sussistere ostacoli alla sua operatività, ma la priorità della ricollocazione del personale «destinatario delle procedure di mobilità» secondo le previsioni del comma 424, non è compatibile con la operatività, per il limitato arco temporale dei due esercizi 2015 e 2016, delle disposizioni di mobilità volontaria, salvo la completa ricollocazione del personale soprannumerario, con la conseguenza che “per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria”.*

VISTI:

- la Sentenza della Corte Costituzione n. 272/2015;
- il DL 113/2016 che all'art. 16 Spese di personale statuisce: *1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) e' abrogata.*

DATO ATTO che la capacità assunzionale degli ultimi anni per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti che non rispettano il parametro dipendenti/popolazione previsto dal decreto ministeriale, si può quindi riassumere nella seguente tabella:

Anno	Rapporto tra spese di personale e spese correnti SUPERIORE al 25%	Rapporto tra spese di personale e spese correnti PARI O INFERIORE al 25%
2013	40% della spesa delle cessazioni anno precedente	40% della spesa delle cessazioni anno precedente
2014	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	80% della spesa delle cessazioni anno precedente
2015	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2016	25% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2017	25% della spesa delle cessazioni anno precedente	25% della spesa delle cessazioni anno precedente
2018	25% della spesa delle cessazioni anno precedente	25% della spesa delle cessazioni anno precedente
2019	100% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente

Dunque, la capacità assunzionale degli ultimi anni per i comuni, al di sotto di 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore alle tabelle del Decreto Ministeriale, si può quindi riassumere nella seguente tabella:

Anno	Rapporto tra spese di personale e spese correnti SUPERIORE al 25%	Rapporto tra spese di personale e spese correnti PARI O INFERIORE al 25%
2013	40% della spesa delle cessazioni anno precedente	40% della spesa delle cessazioni anno precedente
2014	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	80% della spesa delle cessazioni anno precedente
2015	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2016	75% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2017	75% della spesa delle cessazioni anno precedente	75% della spesa delle cessazioni anno precedente
2018	75% della spesa delle cessazioni anno precedente	75% della spesa delle cessazioni anno precedente
2019	100% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente

ATTESO che è necessario procedere alla verifica del rispetto della vigente normativa, dando atto che il Comune di Cumiana rispetta i vincoli determinati dalla normativa vigente e non si trova nelle situazioni di eccedenza di personale;

ACCERTATO che nel corso del 2016 si è proceduto all'avvio e alla conclusione di due procedure di mobilità per la copertura di n. due posizioni che si sono rese vacanti a seguito di collocamento a riposo di n. due unità di categoria C e D;

ATTESO che resta in capo all'amministrazione, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di spesa di personale e con le esigenze organizzative e di bilancio e secondo la normativa vigente nell'anno di riferimento procedere alla ricognizione di posizioni vacanti che occorre coprire mediante avvio di procedure concorsuali, dando atto che la presente programmazione è suscettibile di variazione appena si saranno presentate situazioni favorevoli;

RICHIAMATI:

- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune in materia di determinazione della dotazione organica e programmazione dei fabbisogni di personale approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 27 gennaio 2011;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 3/05/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016/2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 31.03.2016 ad oggetto: "Modifica della Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2015/2016/2017", successivamente integrata con deliberazione Giunta Comunale n. 97 del 11 agosto 2016, per il triennio 2015/2016/2017;

CONSIDERATO che è necessario elaborare il piano di fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 ed il conseguente piano occupazionale 2017;

DATO ATTO a tal fine che, il Servizio Economico-Finanziario ha attestato:

- che l'Ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015 in base alla certificazione in data 29/3/2016 e che i vincoli di pareggio di bilancio saranno presumibilmente rispettati;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- Il rispetto del tetto della spesa per il personale (che sulla base delle previsioni del DL n. 90/2014 si calcola con riferimento alla spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013);

EVIDENZIATO, per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile, quanto segue:

1) l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui: "A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009".

2) l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

3) l'ultimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che: "Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

4) La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione 2/2015, ha chiarito: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28." (id est: La Corte, quindi, ha sposato la tesi letterale più restrittiva: nel caso in cui

vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l'Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100 % della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero.);

5) La disposizione prevede, altresì, che in assenza di spesa nell'anno 2009, si possa far riferimento alla media del triennio 2007-2009. Se anche tale valore è pari a zero, con la deliberazione n. 29/2012, la Corte dei conti della Lombardia ha ritenuto possibile individuare un nuovo parametro «da adesso in poi» per far fronte alle necessità per garantire i servizi essenziali per l'ente.

6) l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

RILEVATO che l'art. 16, L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità anno 2011), modificativo dell'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle Pubbliche amministrazioni la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;

CONSIDERATO CHE:

- dalla comparazione della vigente Dotazione Organica di questo Comune con il personale con contratto a tempo indeterminato presente alla data odierna, non risultano prevalenze di personale presente in relazione alla dotazione organica e pertanto non si evidenziano situazioni soprannumerarie, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

RAVVISATO che il Comune di Cumiana si colloca tra gli enti al di sotto di 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore alle tabelle del decreto Ministeriale e, pertanto, ha la possibilità di assumere personale, nell'anno 2017, nella misura del 75% della spesa delle cessazioni di personale del triennio precedente, come risulta dall'allegato sub A);

RITENUTO dunque opportuno, approvare la programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2017/2019, ed in particolare il piano annuale delle assunzioni relativo all'esercizio 2017, allegato sub. A), quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

VISTI i pareri resi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

RICHIESTO il preventivo parere positivo reso dall'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Richiamata la premessa narrativa, che qui si abbia integralmente trascritta,

1. di dare atto che l'attuale struttura di questo Ente non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussistono i vincoli di cui all'art. 33, commi 4 e seguenti, D.lgs D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
2. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2017/2019, nonché il piano delle assunzioni relativo all'annualità 2017, dando atto che, attualmente, non risultano programmabili assunzioni con accesso dall'esterno o per mobilità;
3. di confermare la dotazione organica dell'Ente come da deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 31 marzo 2016, successivamente integrata con deliberazione Giunta Comunale n. 97 del 11 agosto 20126;
4. Di dare atto che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e di quanto indicato nelle premesse rimane salvo, per tutto il triennio 2017/2019, l'eventuale ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili nei limiti imposti dalla legge e per finalità specificamente indicate per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;
5. di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano annuale e il Piano triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione.
6. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali.
7. Di comunicare contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio ai Capi Gruppo Consiliari il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con altra votazione unanime, resa in forma palese,

8. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE G.C.N. 2 DEL 12/01/2017

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : POGGIO PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to : FERRARA ALESSANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 22 del Registro Pubblicazioni

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio digitale sul sito informatico di questo Comune all'indirizzo www.comune.cumiana.to.it, per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 12/01/2017

() La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

() Diverrà definitivamente esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Cumiana li 12/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: **Dott.ssa FERRARA Alessandra**

Copia conforme all'originale
Cumiana li, 12/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, sulla presente deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri favorevoli:

Parere	Esito	Data
Regolarità contabile	Favorevole	12/01/2017
Regolarità Tecnica	Favorevole	12/01/2017

VERIFICA DEI RESIDUI DEGLI ANNI 2014-2016 SU CESSAZIONI DI PERSONALE 2013-2015
(al netto degli oneri riflessi)

CESSAZIONI					
PROFILI CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2013				0,00
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					0,00
Disponibile per assunzioni anno 2014 (60% delle cessazioni a.p. 2013)					60% 0,00

PROFILI CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE	13ma MENSILITA'	IMPORTO ANNUO
	2014				0,00
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					0,00
Disponibile per assunzioni anno 2015 (60% delle cessazioni a.p. 2014)					60% 0,00

PROFILI CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
ISTRUTTORE	2015	D1	21.166,71	1.763,89	22.930,60
ISTRUTTORE	2015	C1	19.454,15	1.621,18	21.075,33
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					44.005,93
Disponibile per assunzioni anno 2016 (75% delle cessazioni a.p. 2015)*					75% 33.004,45

BUDGET	33.004,45
---------------	------------------

ASSUNZIONI					
PROFILI ASSUNZIONI	ANNO ASSUNZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
TOTALE COSTO DIPENDENTI ASSUNTI					0,00

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2014-2015-2016	33.004,45
--	------------------

* Il budget 2015 e 2016 deve essere interamente destinato alle procedure di cui all'art. 1, comma 424 della l. 190/2014, ad eccezione delle regioni in cui sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione.

ALEGATO

ENTE CON POPOLAZIONE INFERIORE A 10.000 ABITANTI
CON RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE E SPESE CORRENTI SUPERIORE AL 25%
CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE
PROGRAMMAZIONE 2017/2019 SU CESSAZIONI DI PERSONALE 2016/2018

PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
ESECUTORE	2016	B3	18.229,92	1.519,16	19.748,48
ESECUTORE	2016	B3	18.229,32	1.519,16	19.748,48
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					39.496,96
BUDGET 2017 (75% delle cessazioni a.p. 2016)*				75%	29.622,72

PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2017				0,00
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					0,00
BUDGET 2018 (75% delle cessazioni a.p. 2017)				75%	0,00

PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2018				0,00
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					0,00
BUDGET 2019 (75% delle cessazioni a.p. 2018)				75%	0,00

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2016-2017-2018	29.622,72
---------------------------------------	-----------

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2013-2014-2015	0,00
---	------

TOTALE BUDGET 2017-2018-2019	29.622,72
-------------------------------------	------------------

* Il budget 2015 e 2016 deve essere interamente destinato alle procedure di cui all'art. 1, comma 424 della l. 190/2014, ad eccezione delle regioni in cui sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione.

COMUNE DI CUMIANA (TO)

ORGANO DI REVISIONE

VERBALE 2017 N. 1 DEL 10 gennaio 2017

OGGETTO: *PARERE SUL PIANO DELLA PROGRAMMAZIONE DLE FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019.*

L'organo di Revisione del Comune di Cumiana (TO), in persona della rag. Maria Concetta Patella in conformità al Regolamento di Contabilità e nel rispetto delle disposizioni previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali n. 267/2000 ha esaminato la bozza della delibera della Giunta Comunale prevista per il giorno 12 gennaio 2017

VISTI

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 31/03/2016, con il quale si stabiliva la modifica della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015/2016/2017 successivamente integrata con deliberazione Giunta Comunale n. 97 del 11 agosto 2016;
- l'art. 39 della legge 27/12/1997 n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale;

CONSIDERATO

- che il Comune di Cumiana non ha personale in soprannumero;
- che sono rispettati i limiti della spesa per il personale previsti dalla normativa vigente;

DATO ATTO

- che l'Ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015 in base alla certificazione in data 29 marzo 2016 e che i vincoli di pareggio di bilancio saranno presumibilmente rispettati;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.lgs n. 267/2000;
- che ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 1/4/1999 la copia della deliberazione della Giunta Comunale della programmazione del fabbisogno del personale verrà trasmessa alle OO.SS. territoriali;

RITENUTO

- che è necessario approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2017-2019, nonché il piano delle assunzioni relativo all'annualità 2017;
- di dare atto che nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, si potrà fare ricorso ad un eventuale utilizzo di contratti flessibili nei limiti imposti dalla legge e per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;

- di riservarsi la possibilità di adeguare in qualsiasi momento, il Piano di Programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento:

Sulla base della documentazione prodotta, L'Organo di Revisione esprime:

PARERE FAVOREVOLE

In merito al Piano della Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2018-2019.

Collegno, 10 gennaio 2017

L'organo di Revisione

Maria Concetta Patella

